



Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

"PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA" DELLA REGIONE CAMPANIA - MODIFICHE AL PIANO IN OTTEMPERANZA ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 06/07/2012, RELATIVA ALLA NOTIFICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI PROROGA DEL TERMINE STABILITO PER RAGGIUNGERE I VALORI LIMITE PER IL BIOSSIDO DI AZOTO IN 48 ZONE DI QUALITA' DELL'ARIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con DGR del 14 febbraio 2006 n. 167 è stato approvato il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" di seguito denominato Piano;
- b. che il 03 aprile 2006 tale Piano è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, da questo, alla Commissione Europea;
- c. che il Piano è stato approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007, e pubblicato in via definitiva sul BURC numero speciale del 5 ottobre 2007;
- d. che gli interventi previsti nel Piano sono articolati in misure a breve e lungo termine e sono suddivisi in base alla tipologia delle sorgenti emissive prese in considerazione;
- e. che la suddetta DGR del 14 febbraio 2006 n. 167 individua quali autorità competenti all'attuazione delle misure del Piano:
 - i Sindaci dei cinque Comuni capoluoghi di provincia, per le misure da attuarsi nei territori comunali di rispettiva competenza;
 - le Amministrazioni Provinciali della Campania per le misure da attuarsi negli altri Comuni ricadenti nei territori provinciali di rispettiva competenza;
- f. che, con Deliberazione di Giunta Regionale del 08 maggio 2009 n. 854, è stato previsto, in accordo con i rappresentanti dei Comuni Capoluogo e delle Province, di integrare il Piano con ulteriori misure;
- g. che il provvedimento giuntale in questione, ancorché assegnato per l'esame alla VII Commissione Consiliare con n. di R.G. 982/II, non ha ottenuto la prescritta approvazione nei termini della precedente legislatura;

PRESO ATTO

- a. che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria, intende promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, di sostituire i precedenti atti comunitari in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- b. che il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, in recepimento della "Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", ha affidato le competenze inerenti le funzioni amministrative relative alla valutazione e gestione dell'aria ambiente allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e il suo complesso;
- c. che con nota prot. n. 590165 del 27 luglio 2011, successivamente integrata sulla base di quanto richiesto dal MATTM con nota prot. n. DVA-2011-0030373 del 02 dicembre 2011, la Regione Campania ha inviato al MATTM il questionario relativo alla richiesta di proroga all'entrata in vigore dei valori limite del biossido di azoto (NO₂), ai sensi dell'art. 22, comma 1 della Direttiva 2008/50/CE;
- d. che il MATTM, con nota prot. n. DVA-2012-0018876 del 03 agosto 2012, ha trasmesso alla Regione Campania la Decisione della Commissione del 06/07/2012, relativa alla notifica della Repubblica Italiana di proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto in 48 zone di qualità dell'aria;

CONSIDERATO

- a. che la Commissione Europea, con la summenzionata Decisione, non ha sollevato alcuna obiezione alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuo di biossido di azoto nelle zone 3 e 4 (IT1502 – Zona di risanamento – Area salernitana e IT1503 – Zona di risanamento – Area avellinese, individuate nel Piano), purché il Piano venga adeguato in modo

- da garantire la conformità al valore limite annuale di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2013. La Decisione ha stabilito anche che il Piano, debitamente modificato, debba essere comunicato alla Commissione il più rapidamente possibile, tenendo conto dei tempi necessari a svolgere le procedure nazionali di modifica dei piani senza indebiti ritardi;
- b. che il suddetto Piano attribuisce al traffico veicolare una quota rilevante nella produzione di particolato e NO₂;
 - c. la necessità di garantire la salute dei cittadini della Regione Campania in ogni agglomerato e zona individuata sul territorio regionale;

RILEVATO

- a. che numerose misure e/o azioni volte a ridurre l'inquinamento dell'aria ambiente da particolato e NO₂ sono state già attuate dai soggetti competenti e che alcune delle stesse non sono contemplate nelle misure previste dal Piano;
- b. la necessità, nelle more dell'aggiornamento del Piano, di integrare lo stesso con ulteriori misure da porre in essere per prevenire situazioni d'emergenza e favorire il raggiungimento dei valori limite annui;
- c. la necessità di ottemperare con urgenza a quanto disposto dalla Decisione della Commissione Europea del 06 luglio 2012, adeguando il Piano in modo da garantire la conformità al valore limite annuale di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2013;
- d. la necessità di comunicare alla Commissione il più rapidamente possibile, tenendo conto dei tempi necessari a svolgere le relative procedure, le integrazioni apportate al Piano approvato;

RILEVATO altresì,

- a. che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 del vigente Statuto della Regione Campania prevede, tra le attribuzioni della Giunta regionale, quella di provvedere all'attuazione del programma di governo, esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e al Presidente della Giunta;
- b. che tra le funzioni espressamente attribuite alla competenza del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale, come espressamente individuate dall'art. 26 e dall'art. 47 del succitato Statuto, non figura l'approvazione di piani settoriali o loro modifiche;
- c. che, sentito in merito l'Ufficio Legislativo del Presidente, lo stesso si è pronunciato nel senso che, ove non vi sia un'espressa previsione normativa in merito alla necessità di approvazione da parte del Consiglio di piani settoriali e loro modifiche, non rientra tra le attribuzioni del Consiglio Regionale la modifica del Piano e la stessa può essere approvata dalla Giunta Regionale;

VISTO

il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo, acquisito agli atti dell'A.G.C. 05 - Settore 02;
la DGR del 14 febbraio 2006 n. 167;
la DGR del 08 maggio 2009 n. 854;
il D. Lgs 155/10;
la Decisione della Commissione Europea del 06 luglio 2012;

PROPONE e la Giunta in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

per quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di integrare il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007, e pubblicato in via definitiva sul BURC numero speciale del 5 ottobre 2007, nelle more dell'aggiornamento dello stesso, con le seguenti misure:

- 1.1. Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane di alcune categorie di veicoli obsolete – MT21;
 - 1.2. Limitazione del traffico nei centri urbani mediante l'istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) – MT22;
 - 1.3. Incentivazione del bike sharing – MT23;
 - 1.4. Realizzazione di interventi infrastrutturali volti a favorire la mobilità dolce (rotatorie, ecc.) - MT24.
2. che le succitate Misure integrano quelle già previste dal Piano, come elencate al paragrafo “1.7.1 Specifiche misure di risanamento” in relazione alle “Misure riguardanti i trasporti (sorgenti lineari e diffuse)”, al paragrafo “7.3.2 Misure riguardanti i trasporti (sorgenti lineari e diffuse)” ed alla “Tabella 2 Riepilogo delle misure di piano con indicazione delle zone di applicazione”;
 3. che le Misure MT21 ed MT22 sono considerate misure a breve termine e le Misure MT23 ed MT24 sono considerate misure a medio termine con effetti che si esplicano completamente a lungo termine;
 4. che le Misure MT21, MT22, MT23 ed MT24 sono da intendersi di applicazione in tutti gli agglomerati e le zone individuate dal Piano;
 5. di inviare la presente Delibera al Settore Tutela dell’Ambiente dell’AGC 05; al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; all’Amministrazione Provinciale di Avellino; all’Amministrazione Provinciale di Benevento; all’Amministrazione Provinciale di Caserta; all’Amministrazione Provinciale di Napoli; all’Amministrazione Provinciale di Salerno; al Comune di Avellino; al Comune di Benevento; al Comune di Caserta; al Comune di Napoli; al Comune di Salerno; all’ARPAC e al Settore “Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC e sul sito WEB della Regione Campania.